



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2020 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU). .

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Nitti Claudia.	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Costantini Mario.	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
9	Dell'Alba Francesco	Consigliere		X

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere		X
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere	X	
13	Giardino Vito	Consigliere		X
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere	X	
16	Guerra Francesco	Consigliere		X
17	Elia Mario	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17

PRESENTI N. 12

IN CARICA N. 17

ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Laricchia Michele, Squeo Maria, Buono Nicola e Guarini Cosimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto;

- risultano presenti in aula gli Assessori Michele LARICCHIA, Maria SQUEO, Nicola BUONO e Cosimo GUARINI;

- quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 8 dell'ordine del giorno prot. n. 12198 del 22.06.2020**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

1. parere espresso sulla **proposta** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, **dott. Nicola BAVARO**, favorevole in data **17.06.2020**;
2. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti **giusto verbale n.ro 20 del 19.06.2020**;

- relaziona l'Assessore Nicola BUONO delegato dal Sindaco;

- la 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere giusto **verbale del 25.06.2020** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Vito Antonello RICCI;

- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale;

- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 01 (PUGGIONE)
- votanti n. 11
- favorevoli n. 10
- contrari n. 01 (RIGNANI)

- è accertata la presenza in sala di **n. 12** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*;

Pertanto, con voto favorevole espresso **a maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 20/2020** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue :

- presenti n. 12
- astenuti n. 01 (PUGGIONE)

- votanti n. 11
- favorevoli n. 10
- contrari n. 01 (RIGNANI)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 17/06/2020

Ufficio Interessato:

OGGETTO	ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
----------------	--

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE
Data: 17/06/2020

Responsabile del Servizio
DOTT. NICOLA BAVARO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE
Data: 17/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: FAVOREVOLE
Data: 18/06/2020

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2020

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2020 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

PREMESSA

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegare, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Visto l'art. 1, comma 780, della citata Legge n. 160/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*.

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 abrogano, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, viene abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, ed in loro sostituzione viene ridisciplinata l'Imposta Municipale Propria (IMU) ad opera dei commi da 739 a 783 della citata Legge n. 160/2019, unificando le stesse componenti IMU e TASI della previgente IUC.

Ritenuto di dover stabilire le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU valevoli per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dal citato art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Visti, in materia di nuova IMU, i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755, dell'art. 1 della richiamata Legge n. 160/2019 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie imponibili, ed aggiunge che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione (entro determinati limiti) tali aliquote di base mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, i richiamati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 riconducono nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che, con norma a regime, dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *"Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze"*;
- il D.M. Interno del 13/12/2019 (pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019), con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno del 28/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020), con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27/12/2019 n. 160 che dispone: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."*;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 138, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34 in corso di conversione in Legge, che ha disposto l'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, ripristinando di fatto la regola generale secondo la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Rilevato, pertanto, che, in forza dei richiamati:

- art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
 - art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
 - art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020,
- viene differito alla data del 31/07/2020 il termine per la deliberazione delle aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ridisciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2020.

Ritenuto di dover determinare le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU disciplinata dai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, valevoli per l'anno d'imposta 2020.

Letti i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e segnatamente:

- il comma 748 che stabilisce l'aliquota di base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749 che prevede una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura annua di € 200,00 da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta stessa e rapportata al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994 n. 133, nella misura dello 0,1%;
- il comma 751 che stabilisce per i soli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25%. A decorrere dal 01/01/2022 i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo, saranno esenti dall'IMU;
- il comma 752 che stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06%;
- il comma 753 che stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06%;
- il comma 754 che stabilisce l'aliquota di base per tutti gli altri immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, nella misura dello 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06%;
- il comma 755 che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*;
- i commi 756 e 757 che stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del MEF.

In ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere obbligatoriamente redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della deliberazione stessa, in mancanza del quale le aliquote deliberate non saranno efficaci. In proposito il Dipartimento delle Finanze del MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorre solo dall'anno d'imposta 2021 e solo da tale anno tale prospetto dovrà costituire parte integrante della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU;

- il comma 767 a mente del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno; perché ciò sia possibile è necessario che le relative deliberazioni di approvazione (e, a decorrere dall'anno 2021, il prospetto cui al comma 757) siano inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, nel quale saranno applicabili le aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna con altra deliberazione di Consiglio Comunale.

Visto, in particolare, l'art. 10 "*Determinazione delle aliquote*" del citato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna con altra deliberazione di Consiglio Comunale.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Dato atto che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 24 del 30/07/2015 per l'anno 2015;
- n. 17 del 29/03/2016 per l'anno 2016;
- n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019,

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della Legge 27/12/2013 n. 147 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della Legge 28/12/2015 n. 208 (come modificato e integrato dapprima dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della Legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. b), della Legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della Legge 30/12/2018 n. 145).

Ritenuto pertanto di avvalersi, anche per l'anno 2020, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019 n. 160 e, per gli effetti, di *“..... aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.”*.

Ritenuto opportuno, per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, **di stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 10 *“Determinazione delle aliquote”* del richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna con altra deliberazione di Consiglio Comunale, che per l'anno 2020 si applichino le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Preso atto che l'art. 1, comma 777, lett. b), della citata Legge n. 160/2019 ha riconosciuto ai Comuni, in presenza di situazioni particolari, la possibilità di differire i termini di versamento, con disposizione di natura regolamentare. In proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 5/DF del 08/06/2020, ha chiarito la portata della norma specificando che, in alternativa al differimento dei termini di versamento, i Comuni possono consentire la regolarizzazione dei versamenti non eseguiti entro il termine di legge, a condizione che vengano eseguiti entro una data opportunamente stabilita da ciascun Comune.

Ritenuto che l'emergenza sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19 e la conseguente grave crisi economico-finanziaria tutt'ora in atto costituiscono senza dubbio delle situazioni particolari che, ai sensi del citato art. 1, comma 777, lett. b), della Legge n. 160/2019, possono legittimare la decisione di consentire ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 la regolarizzazione dei versamenti non eseguiti entro il termine di legge del 16 giugno 2020 della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020, fatta eccezione per la quota riservata allo Stato a norma dell'art. 1, comma 753, della citata Legge n. 160/2019, a condizione che gli stessi avvengano entro il termine massimo del 30 settembre 2020.

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in forza di quanto disposto dai citati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755 e 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, con riferimento alla disposizione di natura regolamentare in ordine alla possibilità concessa ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 di regolarizzare entro il termine massimo del 30 settembre 2020 i versamenti della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020 e non eseguiti entro il termine di legge del 16 giugno 2020, è stato formulato il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto del parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Preso atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE DI

1) **Avvalersi**, per l'anno 2020, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019 n. 160 e, per gli effetti, di “..... *aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.*”, dando atto che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 24 del 30/07/2015 per l'anno 2015;
- n. 17 del 29/03/2016 per l'anno 2016;
- n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019,

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della Legge 27/12/2013 n. 147 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della Legge 28/12/2015 n. 208 (come modificato e integrato dapprima dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della Legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. b), della Legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della Legge 30/12/2018 n. 145).

2) **Stabilire** per gli effetti di cui all'art. 10 “*Determinazione delle aliquote*” del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna con altra deliberazione di Consiglio Comunale, che per l'anno 2020 si applicano le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

3) **Stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge 27/12/2019 n. 160, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica altresì all'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che sia assimilata all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della citata Legge n. 160/2019, nonché, indipendentemente dalla classificazione catastale, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616.

4) **Stabilire** che, fatta eccezione per la quota riservata allo Stato a norma dell'art. 1, comma 753, della citata Legge n. 160/2019, ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 è consentita la regolarizzazione dei versamenti non eseguiti entro il termine di legge del 16 giugno 2020 della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020, a condizione che gli stessi avvengano entro il termine massimo del 30 settembre 2020.

- 5) **Stabilire** che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, la stessa venga trasmessa per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e secondo le indicazioni ed i termini forniti dal citato art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, e dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 1/DF del 18/02/2020, allo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la sua pubblicazione nel sito informatico "www.finanze.gov.it" individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 6) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 4).
- 7) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 8) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, con riferimento alla disposizione di natura regolamentare di cui al precedente punto 4) in ordine alla possibilità concessa ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 di regolarizzare entro il termine massimo del 30 settembre 2020 i versamenti della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020 e non eseguiti entro il termine di legge del 16 giugno 2020, è stato formulato il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 9) **Dare atto**, altresì, del parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente.
- 10) **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
- 11) **Dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- 12) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. /2020

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica la detrazione di € 200,00.	0,48%
b) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Non si applica la detrazione di € 200,00.	1,14%
c) Fabbricati rurali (adibiti ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,08%
d) Fabbricati rurali (non adibiti ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,93%
e) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.	0,25%
f) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.	ESENTI
g) Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, compresi i terreni non coltivati.	0,93%
h) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Si applica la riserva in favore dello Stato.	0,93%
i) Unico immobile adibito a civile abitazione concesso in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parente in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), per essere da questi adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni in Capurso. Per tale immobile la base imponibile è ridotta del 50%, alle condizioni di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.	0,75%
l) Eventuali ulteriori immobili adibiti a civile abitazione, oltre quello di cui alla precedente lettera i), concessi in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) o affini di I° grado (suoceri/generi/nuore), per essere da questi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni in Capurso. Per tali immobili non opera la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.	0,54%

m) Immobili adibiti a civile abitazione, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), che siano oggetto di contratti di locazione stipulati nel rispetto dell'Accordo Territoriale per il Comune di Capurso sottoscritto in data 15/4/2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato), adibiti dal conduttore ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019.	0,83%
n) Immobili adibiti a civile abitazione posseduti in Capurso a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a condizione che non risultino locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.	0,54%
o) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti da a) ad n), ivi comprese le aree fabbricabili.	0,93%

NOTA:

Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27/12/2019 n. 160, non costituisce presupposto dell'IMU il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle relative pertinenze, come definita dall'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa Legge n. 160/2019, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. A tal fine:

lett. b): per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

lett. c): sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione (diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare (diversa dalle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile (diverso da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare (diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29/09/1973 n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la Legge 27/05/1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al D.MEF 19/11/2012 n. 200.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017 destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della Legge 20/05/1985 n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge 27/12/2019 n. 160, sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge 27/12/2019 n. 160, per le abitazioni oggetto di contratto di locazione a canone concordato stipulati nel rispetto dell'Accordo Territoriale per il Comune di Capurso sottoscritto in data 15/04/2015 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998 n. 431), l'IMU determinata applicando l'aliquota indicata alla lettera m) del prospetto che precede è ridotta al 75%.

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge 27/12/2019 n. 160, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La condizione di inagibilità o inabitabilità si verifica esclusivamente quando siano rispettate le norme a tal fine stabilite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- c) per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160, l'aliquota indicata alla lettera e) del prospetto che precede si applica esclusivamente in relazione ai fabbricati che siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell'ipotesi in cui i fabbricati, seppur di nuova costruzione, siano ceduti ad altri soggetti che, seppur senza localarli o darli in comodato d'uso o comunque concederli a terzi a qualunque titolo, li destinino alla vendita.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 02/07/2020 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 02/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena